

R.G. 69750/2022

R.G. 69750/2022



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

XVII SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario, dott. Roberto Valentino, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c.

tra

CONSERF S.r.l.s., con l'Avv. Chiara Mastracci

ricorrente

e

Dinamica Retail S.p.A., con l'Avv.

resistente

Con ricorso ritualmente depositato, la Conserf S.r.l.s. chiedeva a codesto Tribunale “- NEL MERITO A) ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta pattuizione e/o promessa di un TEG usurario con conseguente conversione del finanziamento da oneroso a gratuito ex art. 1815 c.c.; B) CONDANNARE il convenuto a rimborsare al ricorrente tutti gli oneri da quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari a complessivi Euro 7.655,67 o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; C) CONDANNARE il convenuto a rimborsare all'attore le spese di perizia, pari ad Euro 1.220,00, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 15,00% di spese forfetarie, oltre spese accessorie come per legge, da distrarsi in favore dell'antistatario difensore”.

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva Dinamica Retail S.p.A. che resisteva nel merito al ricorso chiedendone il rigetto.

Le spese di assicurazione, infatti, devono ritenersi necessarie ai fini dell'erogazione del mutuo e, pertanto, rientranti nel calcolo del T.E.G.. Come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione finale depositata in data 28.02.2024. le cui conclusioni sono pienamente condivise dal presente giudice in ragione della logicità e consequenzialità dell'indagine svolta, nel caso che ci occupa il "tasso effettivo, inclusivo del costo della polizza caso morte, assume un valore superiore al tasso soglia (13,86% vs 13,77)" e pertanto l'importo ripetibile, ritenendo applicabile l'art. 1815 c.c., ammonta "in relazione al superamento del tasso soglia da parte del TEG inclusivo del costo per la polizza, (ammonta): a. a € 2.022,18 per interessi corrispettivi: b. a € 5.633,49 per commissioni, spese e premi assicurativi; L'importo complessivo (v. sopra a. + b.) è pari a € 7.655,67".

In caso di accertamento di usura genetica o contrattuale si applica la sanzione di cui all'art. 1815, co. II, c.c., con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia per il periodo di riferimento. L'art. 1815, comma II, c.c. prevede che "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"; conseguentemente oggetto della sanzione ivi prevista sono unicamente gli interessi versati in applicazione degli interessi usurari pattuiti nel contratto e non anche le spese di assicurazione e alle altre somme richieste da parte ricorrente in quanto la sanzione di cui l'art. 1815 c.c. prevede la sola restituzione degli interessi, quindi la doglianza dell'opponente non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 1815 c.c., parte ricorrente deve essere quindi condannata solo alla restituzione della somma di € 2.022,18 a titolo di interessi compensativi, così come quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio contabile depositata nel presente giudizio.

Con riguardo alle spese sostenute da parte ricorrente per la consulenza tecnica di parte, si ritiene che queste rientrino nella liquidazione delle spese di lite.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

PQM

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l'art. 702 ter c.p.c.:

- **accoglie il ricorso** e, per l'effetto, condanna Dynamica Retail S.p.A. al pagamento della somma di € **€ 2.022,18**, in favore di Conserf S.p.A., in qualità di procuratore speciale di Salvatore ;

R.G. 69750/2022

- condanna la **Dynamica S.p.A.** alla rifusione delle spese di giudizio dall'attrice, liquidate in **complessivi € 2.552,00** per compenso professionale ed **€ 761,55 per esborsi**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e deli accessori come per legge, con attribuzione all'Avv. Chiara Mastracci.

Spese di consulenza a definitivo carico della convenuta.

Si comunichi.

Roma, 4 febbraio 2024

Il Giudice

dott.Roberto Valentino